

Lì, 10/05/2024

CIRCOLARE 834/24

OGGETTO: LA RIFORMA DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.9/E del 2/5/2024, ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle novità inerenti i versamenti tributari introdotte dal Decreto attuativo della Riforma fiscale, dedicato alla semplificazione degli adempimenti.

In particolare analizziamo ciò che riguarda "l'ampliamento della soglia dei versamenti minimi IVA / ritenute alla fonte".

SOGLIA VERSAMENTI MINIMI IVA

I commi 1 e 2 dell'art. 9, D.Lgs. n. 1/2024 modificando gli artt. 1, comma 4, DPR n. 100/98 e 7, DPR n. 542/99:

- prevedono l'aumento da Lire 50.000 (€ 25,82) a € 100 del limite al di sotto del quale è possibile rinviare il versamento IVA mensile / trimestrale al periodo successivo;
- specificano che tale versamento (anche se di importo inferiore al predetto limite) va effettuato comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Con la nuova disposizione, come specificato dall'Agenzia nella Circolare n. 9/E in esame, *"il legislatore, ferme restando le ordinarie scadenze di versamento dell'IVA, ha inteso individuare un termine ultimo entro il quale gli importi dovuti devono comunque essere versati"*.

Di conseguenza, come evidenziato nella Relazione Illustrativa al D.Lgs. n. 1/2024, i versamenti relativi:

- ai mesi da gennaio a novembre (contribuenti mensili);
- ai primi 3 trimestri (contribuenti trimestrali);

di ammontare non superiore a € 100, sono comunque effettuati entro il 16.12 dello stesso anno.

NB *Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche IVA relative al 2024.*

Con il Provvedimento 14.3.2024 la stessa Agenzia ha recepito le predette novità nel mod. LIPE.

Esempio 1



Un soggetto IVA mensile chiude la liquidazione IVA di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 a debito, rispettivamente, per un importo pari a € 60, € 10, € 20 e € 40.

Tale soggetto può versare l'importo dell'IVA periodica dovuta di gennaio (in quanto inferiore a € 100), congiuntamente all'importo dovuto di febbraio, marzo e aprile, al più tardi entro il 16.5.2024, per un importo complessivo pari a € 130; ciò in quanto il cumulo con l'IVA dovuta per il mese di aprile comporta il superamento del nuovo limite.

12037 SALUZZO (CN)
Via Martiri Libertazione, 46
Tel. 0175.41253
Fax 0175.44248
sede.saluzzo@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Bagni, 1/A
Tel. 0175.217342
tributi@enti-rev.it

12100 CUNEO
Piazza Galimberti, 2
Tel. 0171.698502
sede.cuneo@enti-rev.it

12051 ALBA (CN)
Piazza Cristo Re, 14 - 3° piano
Tel. 0173.284824
Fax 0173 380545
sede.alba@enti-rev.it

10138 TORINO
Via Susa, 31
Tel. 011.4340002

Esempio 2



Un soggetto IVA trimestrale chiude la liquidazione IVA del primo trimestre 2024 a debito per un importo pari a € 95.

Tale importo potrà non essere versato entro il 16.5.2024 e dovrà essere versato, congiuntamente all'IVA a debito del trimestre successivo, entro il 20.8.2024, qualora la somma complessiva di quanto dovuto per il primo e secondo trimestre superi € 100.

SOGLIA VERSAMENTI MINIMI RITENUTE ALLA FONTE

Analogamente a quanto sopra previsto per i versamenti IVA, il comma 4 del citato art. 9 prevede, con riferimento alle ritenute alla fonte relative alle seguenti categorie reddituali:

- redditi di lavoro autonomo / altri redditi di cui all'art. 25, DPR n. 600/73;
 - provvigioni inerenti a rapporti di commissione / agenzia / mediazione / rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari di cui all'art. 25-bis, DPR n. 600/73;
- di importo non superiore a € 100, che il versamento è effettuato:

- insieme a quello relativo al mese successivo;

e

- comunque entro il 16.12 dello stesso anno (nel caso in cui l'importo complessivo dei diversi mesi non superi mai il predetto limite).

NB *Il versamento delle ritenute operate a dicembre va effettuato entro il 16.1.*

Nella citata Circolare n. 9/E l'Agenzia precisa che lo slittamento dei versamenti al 16.12, se di importo complessivo non superiore a € 100 riguarda soltanto le ritenute operate dai sostituti d'imposta sui compensi corrisposti dal mese di gennaio al mese di ottobre dello stesso anno.

Tali ritenute dovranno, quindi, essere versate entro il 16.12 insieme alle ritenute operate sui compensi corrisposti a novembre. Il versamento delle ritenute operate a dicembre va effettuato entro il 16.1, indipendentemente dal suo ammontare.

NB *Le nuove disposizioni sono applicabili ai compensi / provvigioni corrisposti a decorrere dall'1.1.2024.*

Esempio 3



Un imprenditore a marzo, aprile e maggio 2024 ha pagato compensi a lavoratori autonomi. Le ritenute operate sui compensi pagati a marzo, aprile e maggio sono pari, rispettivamente, a € 35, € 90 e € 130.

Il versamento delle ritenute operate sui compensi di marzo (in quanto inferiore a € 100) può essere effettuato congiuntamente a quelle operate sui compensi di aprile, entro il 16.5.2024. Le ritenute operate sui compensi di maggio saranno versate entro il 17.6.2024 (in quanto di importo superiore a € 100).

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

ENTI REV S.r.l.